



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Ufficio Circondariale Marittimo
Terracina

ORDINANZA N. 022/95

Il Capo del Circondario Marittimo di Terracina e Comandante del Porto omonimo:

VISTE : le risultanze dei ripetuti sopralluoghi redatti dal personale del dipendente Nucleo Operativo di Difesa del Mare, evidenziante lo stato di insalubrità e di disagiata accesso all'arenile a ponente del canale Foce Sisto, causato dalla sosta disordinata di campers e veicoli in genere;

RITENUTA la necessità di ripristinare condizioni di agevole e sicura fruibilità del suddetto tratto di arenile,

VISTI : gli art. 28, 30, 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione del predetto Codice;

ORDINA

ART. 1 E' istituito il divieto di sosta veicolare permanente sull'area demaniale marittima a ponente della radice della foce del canale Sisto avente una superficie di mq. 1200 circa, meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico, che ne costituisce - ad ogni effetto di legge - parte integrante.

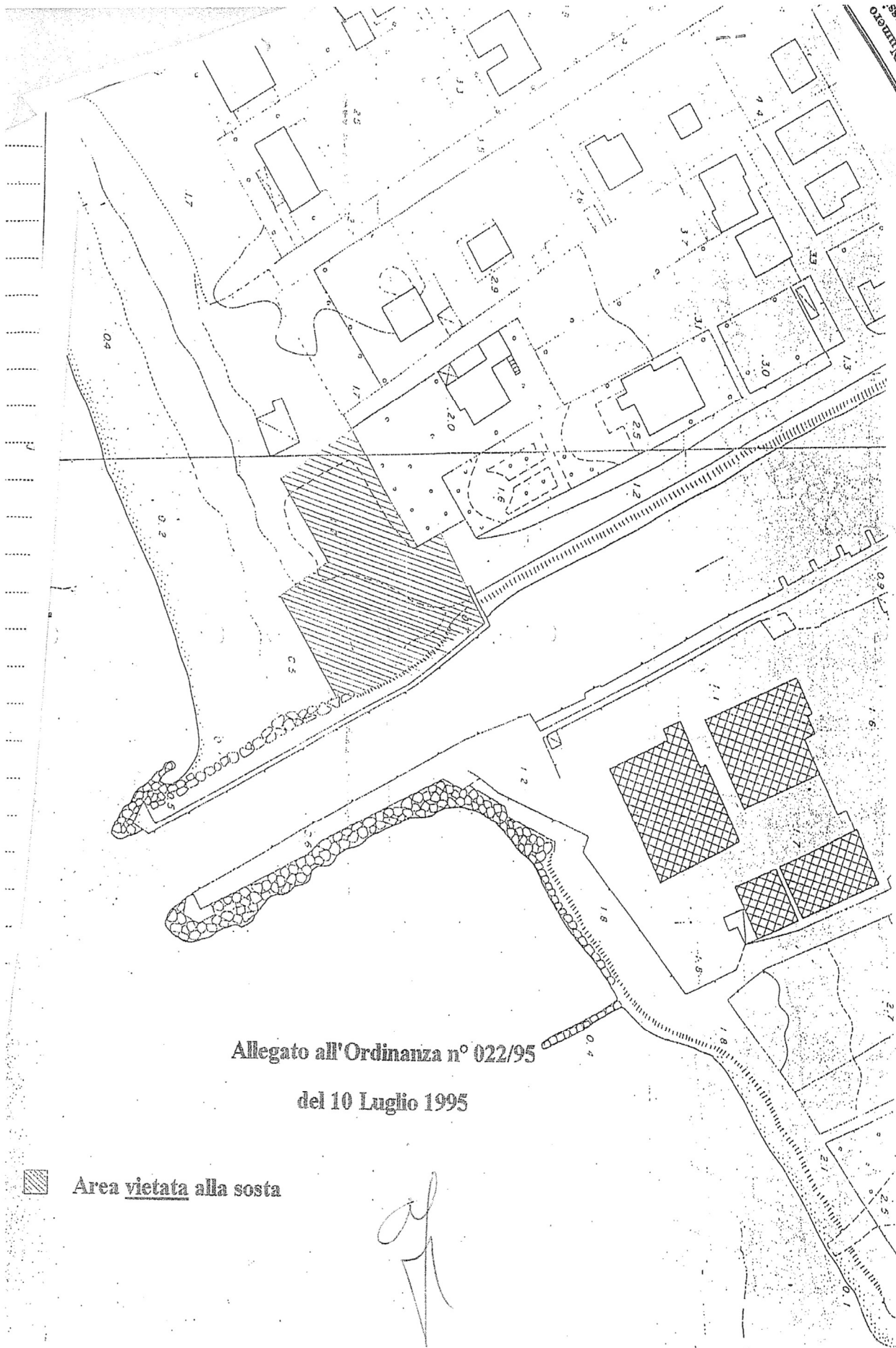
ART. 2 Il Comune di Terracina è incaricato di apporre la prescritta segnaletica, indicante i divieti di cui al precedente articolo.

ART. 3 I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, a norma dell' art. 1174, secondo comma, del Codice della Navigazione che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 100.000 a £. 600.000.

ART. 4 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria e, per quanto di competenza, il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Terracina sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Terracina, 10 Luglio 1995

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.C.(CP) Giancarlo DE SIMONE



Allegato all'Ordinanza n° 022/95
del 10 Luglio 1995

 Area vietata alla sosta